

ASSOCIAZIONE MEDICI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

STATUTO

1) E' costituita l'associazione " ASSOCIAZIONE MEDICI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA " , è una Associazione di fatto , apartitica e apolitica , con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro , regolata a norma del titolo I Cap. III , art. 36 e segg. del codice civile , nonché del presente Statuto;

2) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere la qualità delle prestazioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti chimici , fisici , biologici , cancerogeni nell'ambiente di lavoro;

- ampliare la conoscenza della cultura in materia di medicina del lavoro , attraverso contatti tra medici professionisti , università , enti pubblici e privati ed associazioni;

- promuovere incontri , dibattiti e quant'altro atto ad instaurare un buon rapporto tra medici libero professionisti , medici dipendenti addetti a funzioni di vigilanza , medici universitari , medici dipendenti di unità operative di medicina del lavoro e di altri enti pubblici (es.INPS ,INAIL , etc..);

3) L'Associazione medici del lavoro della provincia di Brescia per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività , in particolare:

- attività culturali: convegni , conferenze , dibattiti , seminari , congressi ;

- attività editoriali: pubblicazione di bollettini interni , pubblicazione di atti di convegni , seminari e studi e ricerche compiute;

- attività di aiuto e collaborazione tra medici competenti.

4) L'Associazione medici del lavoro della provincia di Brescia è offerta a tutti coloro che , interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali , ne condividono lo spirito e gli ideali , ed è aperta ai medici che possono , per normativa , espletare la attività di "medico competente".

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: medici iscritti all'albo professionale dei medici chirurghi che rispondono ai requisiti previsti nell'art.4 dello Statuto , e che si impegnano a pagare , per tutta la permanenza del vincolo associativo , la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;

- soci onorari: persone che si sono particolarmente prodigate per lo sviluppo e l'affermazione della medicina del lavoro , nell'ambito della provincia di Brescia; vengono nominati su proposta del Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo;

- medici specializzandi in Medicina del Lavoro.

5) L'ammissione dei soci ordinari è deliberata , su domanda scritta , dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello , entro 30 giorni , al Collegio dei Probiviri.

6) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno , secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In particolare deve essere sempre rispettata la collegialità tra medici e l'iscritto deve operare professionalmente in modo ineccepibile in maniera , anche , da non recare pregiudizio alla onorabilità della Associazione.

In caso di comportamento difforme , che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo , diffida , espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

7) Tutti i soci in regola con la iscrizione hanno diritto di voto per la approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione.

8) le risorse economiche della associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione associative e di partecipazione ad eventi;

- contributi , donazioni e lasciti , rimborsi ;

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo ;

- ogni altro tipo di entrate.

E' vietato distribuire , anche in modo indiretto , utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita della Associazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

9) Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consultivo.

Il bilancio preventivo e quello consultivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

10) Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Presidente ;

- Il Collegio dei revisori;
- Il Collegio dei probiviri.

11) L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Eventuali soci specializzandi hanno diritto al voto se in regola con il pagamento della quota associativa: altresì se il Consiglio Direttivo decidesse di proporre la gratuità della quota per gli specializzandi questi avranno diritto a tutte le partecipazioni in seno alla Associazione tranne il diritto di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Collegio direttivo o almeno da un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

12) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consultivo;
- approva il regolamento interno;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento della Associazione.

Alla apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

13) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dalla Assemblea fra i propri componenti; la stessa assemblea ne determina il numero.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tanti membri che ne costituiscono la maggioranza. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

14) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo della Associazione. Si riunisce in media 3 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione della Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da tenere a disposizione dei soci.

15) Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi,

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

16) Il Collegio dei revisori è composto da 3 soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consultivo.

17) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea e dura in carica 3 anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria: Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96 n.662.

19) Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

20) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.